



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le leggi 18/03/1968, n. 337, 29/07/1980, n. 390, 09/02/1982, n. 37, recanti disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

VISTA la legge 30/04/1985, n. 163 e successive modificazioni, recante *“Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con L. 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’art. 6, comma 1, ai sensi del quale il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* è rinominato *“Ministero della cultura”*;

VISTO il D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”* e, in particolare, l’art. 34, avente ad oggetto l’*“Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali”*;

VISTO il decreto di attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;

VISTE le istanze presentate entro il termine previsto dall’art. 34 del del D.M. 27 luglio 2017 e, in particolare, l’istanza del sig. Simone Casadio;

VISTA la nota del 6 ottobre 2021, ns. prot. n. 10021, con la quale è stata chiesta al sig. Casadio la trasmissione di documentazione mancante e, in particolare, ai sensi dell’art. 34, comma 3, lett. e), del D.M. 27 luglio 2017, del provvedimento di registrazione e attribuzione del codice identificativo dell’attrazione denominata *“Giostra a seggiolini”*, oggetto dell’acquisto, rilasciato dal Comune competente ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Interno 18 maggio 2007, in quanto a corredo dell’istanza di contributo è stata trasmessa solo la copia della relativa domanda;

VISTA la documentazione pervenuta tramite P.E.C. del 2 novembre 2021 acquisita al numero di protocollo 10583 di pari data, ed in particolare la nota, non protocollata, con la quale l’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Maclodio (BS) comunica al Comune di Borgo San Giacomo (BS) che, in data 9 settembre 2021, prot. n. 3216, il sig. Tolotti Sergio, in qualità di costruttore, ha presentato domanda di registrazione dell’attrazione denominata *“Giostra a seggiolini”* oggetto dell’acquisto;

VISTO il decreto direttoriale 10 dicembre 2021, rep. n. 1835, con il quale all’esercente attività di spettacolo viaggiante **CASADIO SIMONE** è stato assegnato per l’anno 2021 il contributo di **€ 63.420,00** per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, ai sensi dell’articolo 34 del D.M. 27 luglio 2017;

VISTA la nota del 10 dicembre 2021, ns. prot. n. 11259, con la quale è stato richiesto al sig. Casadio Simone, in forza del comma 12 dell’articolo 34 del D.M. 27 luglio 2017, ai fini dell’erogazione del contributo assegnato con il suddetto decreto direttoriale, di inviare, entro e non oltre il termine di centottanta giorni, la documentazione richiesta e, in particolare, il provvedimento di registrazione e attribuzione del codice identificativo dell’attrazione *“Giostra a seggiolini”* oggetto



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a
PEC: mbac-dg_s@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg_s@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

dell'acquisto, rilasciato dal Comune competente ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007, in quanto all'atto della presentazione della domanda di contributo è stata trasmessa solo la relativa richiesta;

VISTA la documentazione pervenuta tramite P.E.C. dell'11 gennaio 2022 acquisita al numero di protocollo 139 del 12 gennaio 2022, dalla quale risulta che il Comune di Maclodio (BS), in data 28 dicembre 2021, ha disposto la registrazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007 recante "Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti" dell'attrazione denominata "Giostra a Seggiolini", oggetto dell'acquisto, e ha assegnato il codice identificativo n. 017097-0001/2021 in favore del produttore sig. Tolotti Sergio;

CONSIDERATO che non è rispettato il requisito previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera e) del D.M. 27 luglio 2017, in base al quale "Non sono accettate domande che abbiano un codice identificativo intestato alla ditta venditrice o costruttrice, o richiesto o volturato in data successiva a quella di scadenza per la presentazione della domanda di contributo", in quanto il provvedimento di registrazione e assegnazione del codice identificativo dell'attrazione oggetto dell'acquisto non è intestato al soggetto richiedente il contributo, ma al costruttore;

RILEVATO, inoltre, che il Comune competente non ha rilasciato il provvedimento stesso ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007 recante "Registrazione e codice identificativo delle nuove attività", bensì ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto relativo alle attività di spettacolo viaggiante in condizioni di legittimo esercizio prima della data dell'entrata in vigore del decreto stesso;

RILEVATO che la licenza n. 2/16 è stata aggiornata dal Comune di Borgo San Giacomo con l'inserimento dell'attrazione denominata "Giostra a seggiolini" oggetto dell'acquisto, pur non sussistendo, alla data dell'atto, la corrispondenza tra il titolare della licenza stessa e l'intestatario del provvedimento di registrazione e assegnazione del codice identificativo n. 017097-0001/2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007, modificato e integrato dal D.M. 13 dicembre 2012;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno 1 dicembre 2009, prot. n. 17082/114;

VISTA la nota del 26 gennaio 2022, ns. prot. n. 589, inviata ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con la quale è stato comunicato il preavviso di revoca del suddetto contributo per i suesposti motivi;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Maclodio tramite P.E.C. del 27 gennaio 2022 acquisita al numero di protocollo 738 del 28 gennaio 2022, dalla quale risulta che la voltura dell'atto di registrazione e assegnazione del codice identificativo n. 017097-0001/2021 dell'attrazione denominata "Giostra a seggiolini" oggetto dell'acquisto è stata richiesta dall'esercente attività di spettacolo viaggiante **CASADIO SIMONE** al Comune di Maclodio in data 26 gennaio 2022, quindi, oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda di contributo per l'anno 2021 stabilito dall'articolo 34, comma 3, lettera e) del D.M.;

VISTA la documentazione pervenuta tramite P.E.C. del 1 febbraio 2022 acquisita al numero di protocollo 846 di pari data, con la quale, in riscontro al preavviso di revoca, l'esercente attività di spettacolo viaggiante **CASADIO SIMONE** ha comunicato di aver presentato domanda di voltura del summenzionato provvedimento di registrazione e assegnazione del codice identificativo in data 26 gennaio 2022;

VISTO l'articolo 8 del D.M. 27 luglio 2017 che disciplina i casi di decadenza, revoca e rinuncia al contributo assegnato;

RITENUTO di dover procedere all'annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies della L. n. 241/1990, del decreto del Direttore generale Spettacolo 10 dicembre 2021, rep. n. 1835, nella parte in cui è stato assegnato il contributo di **€ 63.420,00** per l'anno 2021 all'esercente attività di spettacolo viaggiante **CASADIO SIMONE**;

RITENUTO di dover procedere alla revoca del contributo di **€ 63.420,00** per l'anno 2021 all'esercente attività di spettacolo viaggiante **CASADIO SIMONE**, assegnato con decreto del Direttore generale Spettacolo 10 dicembre 2021, rep. n. 1835;



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a
PEC: mbac-dg_s@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg_s@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

DECRETA

Art. 1

- di procedere all'annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies della L. n. 241/1990, del decreto del Direttore generale Spettacolo 10 dicembre 2021, rep. n. 1835, nella parte in cui è stato assegnato il contributo di **€ 63.420,00** per l'anno 2021 all'esercente attività di spettacolo viaggiante **CASADIO SIMONE**;

- di procedere alla revoca del contributo di **€ 63.420,00 (sessantatremilaquattrocentoventi/00)** assegnato per l'anno 2021 all'esercente attività di spettacolo viaggiante **CASADIO SIMONE**, ai sensi dell'articolo 34 del D.M. citato per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale spettacolo <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it> con valore di notifica nei confronti dei soggetti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Parente



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a
PEC: mbac-dg.s@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg.s@beniculturali.it